



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni

Data 31/01/2023

OGGETTO :

U436 – PROGETTO DI AMPLIAMENTO A VALLE (FASE 1+2) DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING DELL'IMPIANTO TMB PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO IN LOCALITÀ BOSCACCIO NEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV) – PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO REGIONALE RELATIVO ALLA FASE 1 E ALLA FASE EMERGENZIALE/TRANSITORIA.-

L'anno duemilaventitre addì martedì trentuno del mese di gennaio alle ore 15:00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
2.	GILARDI FABIO	Consigliere	X	
3.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere	X	
5.	DELLACASA SABRINA	Consigliere	X	
6.	ARAGNO ROBERTO	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	CIVELLI INNOCENTE	Consigliere	X	
9.	GRECO PATRIZIA	Consigliere		X
10.	GUELFY FRANCA	Consigliere	X	
11.	SPINGARDI ELISA	Consigliere	X	
12.	MURRU ANTONIO	Consigliere	X	
13.	BOVERO PIETRO	Consigliere	X	

Presenti: 12

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Presidente DELLACASA SABRINA assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta assente alla seduta.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Vice Sindaco Gilardi, il Consigliere Guelfi, il Segretario comunale Dr. Araldo ed il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE la società Ecosavona S.r.l. (di seguito denominata per brevità anche la “società Ecosavona” o “Ecosavona”) gestisce l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Vado Ligure, località Boscaccio, impianto già autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 2015/10380 del 16 febbraio 2015;
- CHE la società Ecosavona, in qualità di proponente, con istanza acquisita al protocollo della Regione Liguria al n. 0098686 in data 16 dicembre 2021, ha chiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (U436) relativamente al "Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)";
- CHE il progetto presentato dalla società Ecosavona prevede la realizzazione di interventi di nuova costruzione, nonché l'ampliamento dell'impianto, su aree esterne al perimetro dell'area precedentemente autorizzata con il citato atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 2015/10380 del 16 febbraio 2015, articolati in due fasi denominate, rispettivamente, fase 1 e fase 2;
- CHE, a seguito della chiusura della fase pubblica di cui all'art. 27 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione Liguria, con nota Prot-2022-0842429 del 12 agosto 2022 e nell'ambito del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 18 novembre 2022, ha comunicato che la valutazione di impatto ambientale verrà rilasciata sia per la fase 1 che la fase 2, mentre le autorizzazioni, anche edilizie, scaturenti dal PAUR saranno rilasciate solo per la fase 1 e per la fase emergenziale/transitoria;
- CHE gli interventi di nuova costruzione previsti in progetto quanto alla fase 1, per una Superficie Utile complessiva di mq. 283,64, e gli interventi di ampliamento della discarica di cui alla predetta fase 1, ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, riguardano porzioni di territorio, di cui Ecosavona S.r.l. ha la disponibilità o intende acquisirla mediante espropriazione;
- CHE i suddetti interventi di ampliamento ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, che nello Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) vigente non hanno destinazione d'uso coerente, comportano una necessaria variante al predetto S.U.G., in merito alla quale deve essere acquisito il favorevole avviso del Consiglio Comunale;
- CHE, per la conclusione della procedura autorizzativa – implicante anche variante urbanistica localizzativa -, e della conseguente possibilità di realizzare il progetto presentato, si rende necessario il rilascio da parte dell'Autorità

competente regionale del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- CHE il Comune di Vado Ligure e la società Ecosavona, in relazione agli effetti urbanistici ed edilizi del procedimento, intendono definire e disciplinare gli impegni economici e urbanizzativi della società Ecosavona nei riguardi del Comune connessi alla realizzazione e agli impatti degli interventi da autorizzarsi con il succitato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nonchè quanto concerne la perdurante disponibilità delle aree e degli immobili (aree, impianti ed edifici) di proprietà comunale adibiti a discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio;
- CHE, in relazione agli interventi di nuova costruzione previsti in progetto e agli interventi di ampliamento di cui alla fase 1 ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, deve essere corrisposto dalla società Ecosavona al Comune di Vado Ligure – oltre ai diritti di segreteria determinati ai sensi della D.G.C. n. 9 del 29.01.2021 - il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, determinato secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 25/1995 nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017 e successivi aggiornamenti;
- CHE, relativamente al summenzionato ampliamento (fase 1) ricadente su aree esterne all'area dell'impianto precedentemente autorizzata, richiedente variante urbanistica ad esito dell'accoglimento dell'istanza di Ecosavona, ad avviso del Comune deve essere altresì riconosciuto e corrisposto anticipatamente al perfezionamento del procedimento autorizzatorio unico regionale in favore del Comune di Vado Ligure il contributo straordinario previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e succ.modd. (il quale recita testualmente: “*6 bis. In attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l'approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L'importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.*”);
- CHE ad avviso della Società Ecosavona tale contributo non sarebbe dovuto, per ragioni attualmente all'esame del Comune e dei suoi consulenti incaricati, il quale si determinerà definitivamente in merito con apposito atto, ferma restando – in caso di conferma della debenza - ogni possibile azione a tutela in capo alla società Ecosavona presso la competente A.G.;

- CHE inoltre il progetto proposto dalla società Ecosavona prevede la realizzazione, a totale cura e spese della stessa e senza scomputo dal contributo di costruzione, di una nuova viabilità pubblica in sostituzione di un preesistente tratto di strada vicinale di uso pubblico da sdemanializzare e dismettere, meglio evidenziato con colore rosso nell'allegato B);
- CHE il costo di realizzazione di tale nuova viabilità pubblica sarà determinato, sulla base dei relativi elaborati di progetto, mediante apposito Computo metrico estimativo e Schema di contratto di appalto che saranno allegati alla convenzione;
- CHE, in tale contesto, per l'autorizzazione e l'attuazione del progetto è pertanto necessaria, anche ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mn., la stipulazione di un'apposita convenzione coerente con l'atto unilaterale d'obbligo prodotto dal legale rappresentante della società Ecosavona S.r.l.;
- CHE, in particolare, occorre disciplinare i rapporti con la società Ecosavona in ordine alla corresponsione del contributo di costruzione e ai tempi ed alle modalità di realizzazione e di manutenzione della nuova viabilità pubblica, nonché le conseguenze in caso di inadempimento;
- CHE inoltre, nell'ambito della suddetta convenzione, le parti intendono disciplinare anche i rapporti economici inerenti la perdurante disponibilità dei beni comunali adibiti a discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio, già oggetto di diritto di superficie in scadenza al 16 luglio 2025 e necessari per il prosieguo dell'attività, così come configurata a seguito dell'approvazione del nuovo progetto di potenziamento ed ampliamento dell'impianto, oltreché ulteriori prestazioni di interesse pubblico correlate all'intervento prospettato ed ai suoi importanti impatti sul territorio, segnatamente urbanistici, tra cui:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova fognatura in progetto, precisando che rimane a carico della società Ecosavona anche la manutenzione ordinaria della fognatura esistente, che sarà evidenziata in apposita planimetria da allegarsi alla convenzione, in quanto la stessa è a servizio esclusivo della discarica;
 - la sistemazione strettamente necessaria, anche per consentirne la transitabilità nella fase di cantiere, dei tratti di strada vicinale esistenti evidenziati in giallo nelle figure (fuori scala) riportate nella nota comunale prot. n. 1682 del 24 gennaio 2022;

CONSIDERATO:

- CHE, nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12 dicembre 2022, la Regione Liguria
 - ha dichiarato la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto condizionatamente all'ottemperanza alle condizioni ambientali enunciate nel verbale, sancendo che le condizioni ambientali da ottemperare in fase *Ante Operam* avrebbero dovuto essere ottemperate entro la Conferenza dei Servizi finale, convocata in data 22 dicembre 2022;
 - ha evidenziato che la successiva seduta della Conferenza sarebbe stata finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto esclusivamente per la "FASE emergenziale transitoria e per FASE 1 del progetto";

- ha proposto, per gli assensi di competenza comunale per i quali è generalmente prevista un'approvazione/adozione/presa d'atto del Consiglio Comunale (aspetti demaniali, zonizzazione acustica etc.), di trasmettere per la successiva conferenza un preventivo assenso della Giunta Comunale a cui sarebbe seguito il previsto atto di Consiglio;
- CHE, inoltre, nell'ambito della Conferenza dei Servizi sopra menzionata, la Regione Liguria, Settore Tutela del Paesaggio, ha proposto che vengano sviluppati interventi di mitigazione e compensazione diretti a coniugare le esigenze legate allo svolgimento della realizzazione e coltivazione del nuovo invaso di discarica in progetto, rispetto alle esigenze di salvaguardia delle aree boscate;
- CHE, pertanto, con la nota acquisita agli atti al prot. n. 26998 in data 16 dicembre 2022, la società Ecosavona ha chiesto al Comune di Vado Ligure la possibilità di individuare e rendere disponibili aree sulle quali eseguire i suddetti interventi di mitigazione e compensazione;

VISTA la deliberazione n. 156 del 21/12/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha disposto:

“1. - di recepire l'atto unilaterale d'obbligo, prodotto dal legale rappresentante della società Ecosavona in data 16 dicembre 2022 e acquisito agli atti al prot. n. 26998, che si allega alla presente sotto la lettera A1) quale parte integrante e sostanziale, e di proporre, di conseguenza, al Consiglio Comunale:

- *di esprimere parere favorevole, limitatamente alla fase 1 e alla fase emergenziale/transitoria, in merito al progetto proposto dalla società Ecosavona S.r.l. relativo all'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV) e alla correlata variante parziale allo S.U.G. come descritta in parte motiva;*
- *di subordinare l'efficacia del suddetto parere favorevole alla stipula – prima del rilascio o dell'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico regionale – della relativa convenzione, sulla base dello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A2) quale parte integrante e sostanziale, nonché alla presentazione di idonee fidejussioni a garanzia degli impegni assunti e al pagamento dei contributi indicati nel predetto schema di convenzione;*

2. – di proporre altresì al Consiglio Comunale:

- *di disporre la sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere, meglio evidenziato con colore rosso nell'elaborato che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che tale sdemanializzazione acquisterà efficacia solo ad avvenuta ultimazione della nuova viabilità pubblica prevista in progetto;*
- *di adottare la variazione puntuale alla classificazione acustica del territorio comunale di Vado Ligure come risulta dall'elaborato grafico che viene allegato alla presente deliberazione sub C) per diventarne parte integrante e sostanziale;*

3.- di confermare la disponibilità dell'Amministrazione Comunale ad individuare e rendere disponibili aree sulle quali eseguire interventi di mitigazione e compensazione diretti a coniugare le esigenze legate allo svolgimento della realizzazione e coltivazione del nuovo invaso di discarica in progetto, rispetto alle esigenze di salvaguardia delle aree boscate;

4.- di dare atto che il Servizio Finanziario, nella formazione dei futuri bilanci di previsione, terrà conto di quanto discende dalla presente deliberazione.”;

VISTA la nota prot. n. 27518 del 22/12/2022, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha comunicato alla Regione Liguria quanto deciso dalla Giunta del Comune di Vado Ligure con la suddetta deliberazione n. 156 del 21/12/2022;

ATTESO che, alla suddetta nota, sono stati allegati tra l'altro:

- il parere favorevole all'intervento rilasciato dal Comune di Quiliano - Settore Lavori Pubblici - *Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico Comuni di Quiliano, Bergeggi, Noli e Vado Ligure* in data 14/12/2022;
- il Nulla Osta Acustico rilasciato dal Settore Tutela Ambiente di Questo Comune in data 20/12/2022;

DATO ATTO che in data 22/12/2022 si è tenuta, con esito favorevole, la Conferenza di Servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta e permessi necessari all'attuazione della fase emergenziale transitoria e della fase 1 del progetto in parola e che, nell'occasione:

- la Regione Liguria ha prescritto di apportare alcune modifiche/integrazioni all'art. 8 dello schema di convenzione allegato sotto la lettera A2) alla ridetta deliberazione della Giunta Comunale deliberazione n. 156 del 21/12/2022;
- il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha chiarito che il Comune, individuate le prescrizioni come emerse in Conferenza di Servizi, avrebbe sottoposto il testo aggiornato dello schema di convenzione al Consiglio Comunale per le statuizioni di competenza. Parimenti ha rilasciato un preventivo parere favorevole sulla sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere e sulla variazione della zonizzazione acustica, entrambi aspetti da sottoporre al Consiglio Comunale per ratifica;

VISTI:

- il nuovo atto unilaterale d'obbligo, adeguato alle prescrizioni regionali, sottoscritto dal legale rappresentante della società Ecosavona S.r.l. in data 13/01/2023 e acquisito agli atti in pari data al prot. n. 866, che si allega alla presente sotto la lettera A1) quale parte integrante e sostanziale;
- lo schema di convenzione (coerente con l'atto unilaterale d'obbligo sopra menzionato) che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A2) quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Urbanistica, arch. Alessandro Veronese;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267 dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTE la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e s.m., la L.U.R. 04.09.1997, n. 36 e loro ss. mm. ed ii.;

VISTI gli artt. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241, il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, la L.R. 21.06.1999 n. 18 e loro ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del citato D. Lgs. n. 267/2000;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Guelfi F. – Murru A. – Spingardi E.), espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. - di recepire il nuovo atto unilaterale d'obbligo/schema di convenzione, adeguato alle prescrizioni regionali, sottoscritto dal legale rappresentante della società Ecosavona S.r.l. in data 13/01/2023 e acquisito agli atti in pari data al prot. n. 866, che si allega alla presente sotto la lettera A1) quale parte integrante e sostanziale;

2. - di esprimere, di conseguenza, il proprio parere favorevole, limitatamente alla fase 1 e alla fase emergenziale/transitoria, in merito al progetto proposto dalla società Ecosavona S.r.l. relativo all'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV) e alla correlata variante parziale allo S.U.G. come descritta in parte motiva;

3.- di subordinare l'efficacia del presente parere favorevole alla stipula – prima del rilascio o dell'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico regionale – della relativa convenzione, sulla base dello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A2) quale parte integrante e sostanziale, nonché alla presentazione di idonee fidejussioni a garanzia degli impegni assunti e al pagamento dei contributi indicati nel predetto schema di convenzione;

4.- di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di sottoscrivere la suddetta convenzione, in nome e per conto del Comune di Vado Ligure, con facoltà di apportare alla stessa le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini della sua positiva conclusione, fermo restando il contenuto sostanziale dello schema come sopra approvato;

5.- di disporre la sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere, meglio evidenziato con colore rosso nell'elaborato che si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che tale sdemanializzazione acquisterà efficacia solo ad avvenuta ultimazione della nuova viabilità pubblica prevista in progetto;

6.- di confermare la disponibilità, già manifestata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 156 del 21/12/2022, ad individuare e rendere disponibili aree pubbliche sulle quali eseguire interventi compensativi delle superfici boscate non ripristinabili nell'ambito del progetto;

7.- di dare atto che il Servizio Finanziario, nella formazione dei futuri bilanci di previsione, terrà conto di quanto discende dalla presente deliberazione.-

*** **

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Guelfi F. – Murru A. – Spingardi E.), espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

*** **

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa